



Rep. N. 82

# COMUNE DI ARENA PO

## PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione<br>N. 26 | Oggetto: Aggiornamento piano annuale flussi di cassa ai sensi dell'art. 6 c. 1 e 2 del<br>D.L. 155/2024 – Anno 2025<br><br>CIG: |
| data:<br>29.04.2025     |                                                                                                                                 |

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO EMANUELLI SILVIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 07 del 12.06.2024 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente CCNL 2019/2021 con particolare riferimento agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) decorrenti dal 01.04.2023;
- Dato atto che gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione, prevedendo il proseguo fino alla naturale scadenza;
- Premesso che il D. Lgs. 10.08.2000, n. 267 disciplina le modalità, le regole e i vincoli per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;
- Richiamate:
  - a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.09.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/207 ai sensi dell'art. 170 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
  - b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della 1° Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027;
  - c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per il triennio 2025/2027;
  - d) la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 31.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione \_ P.E.G. 2025/2027 \_ parte contabile. Approvazione*";
  - e) la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021*";
- Visto l'art. 6 comma 1 e 2 del D.L. 155/2024 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 189 che testualmente recita: "*1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1°;

- Rilevato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile il modello di piano annuale dei flussi di cassa;
- Rilevato che l'intestazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riporta utili indicazioni operative ed in particolare:
  - in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, al fine di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma del PNRR 1.11), entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base del seguente modello. Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze);
  - le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet [www.SIOPE.it](http://www.SIOPE.it)), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);
  - il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa;
  - a seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024;
  - al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario. La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati: a) sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE; b) riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi; c) tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;
  - la classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato adottato il piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal responsabile del Servizio Finanziario, in collaborazione con gli altri settori, sul modello reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Rilevato che, a seguito della chiusura degli incassi e pagamenti del primo trimestre si è proceduto all'aggiornamento del Piano Annuale dei flussi di cassa: a) sostituendo le previsioni del 1° trimestre con i dati di incasso e di pagamento effettivi estratti dalla banca dati SIOPE; b) riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi; c) tenendo conto anche delle variazioni di bilancio intervenute nel trimestre e che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;
- Visto l'art. 6 c. 1 e 2 del D.L. 155/2024;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Richiamati:
  - ✓ la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
  - ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - ✓ il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - ✓ il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023 n. 81 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023 n. 150 di modifica del DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- ✓ il nuovo codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.03.2024;
- Vista la suddetta normativa in materia di conflitto d'interessi:
  - ✓ Art. 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
  - ✓ Art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
  - ✓ Art. 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

#### **DETERMINA**

1. di aggiornare, a seguito della chiusura del primo trimestre 2025, il piano annuale dei flussi di cassa, redatto sul modello reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'allegato 1;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale;
3. di trasmettere l'aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa all'organo di revisione.
4. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni s'informa che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio, Rag. Silvia Emanuelli.

Il Funzionario Responsabile  
(EMANUELLI SILVIA)

Firmato da:  
EMANUELLI SILVIA  
Codice fiscale: M18.SLV74R43B201U  
Valido da: 19-12-2022 11:01:31 a: 19-12-2025 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A. IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-04-2025 09:50:31  
Motivo: Approva il documento

---

#### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

N.            0        Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po,

Il Responsabile del Servizio

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

---

---

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

[illegible]

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

[illegible]

[illegible]

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| Finanziarie                                                        |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| finanziarie                                                        |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| E.5.01.00.00.000                                                   | Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.5.02.00.00.000                                                   | Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.5.03.00.00.000                                                   | Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.5.04.00.00.000                                                   | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.6.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 6 - Accensione Prestiti                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.6.01.00.00.000                                                   | Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.6.02.00.00.000                                                   | Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.6.03.00.00.000                                                   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.6.04.00.00.000                                                   | Altre forme di indebitamento                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  | 50.844,07    | 80.229,47    | 101.657,56   | 402.212,83   | 209.326,07   | 724.196,19   | 374.957,02   | 1.046.179,56 | 374.957,02   | 1.046.179,56 |
| E.9.01.00.00.000                                                   | Entrate per partite di giro                                  | 50.844,07    | 80.229,47    | 101.167,55   | 394.462,83   | 208.836,06   | 708.696,19   | 373.487,01   | 1.022.929,56 | 373.487,01   | 1.022.929,56 |
| E.9.02.00.00.000                                                   | Entrate per conto terzi                                      | 0,00         | 0,00         | 490,01       | 7.750,00     | 490,01       | 15.500,00    | 1.470,01     | 23.250,00    | 1.470,01     | 23.250,00    |
| E.0.00.00.99.999                                                   | Carte contabili                                              | 0,00         | 54.524,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                              | 169.161,41   | 328.060,86   | 459.989,81   | 1.599.788,20 | 1.274.887,57 | 2.894.722,85 | 2.049.210,58 | 4.189.657,51 | 2.049.210,58 | 4.189.657,51 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                              |              | 25.000,00    |              | 549.051,30   |              | 1.395.829,16 |              | 2.513.833,54 |              | 2.513.833,54 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                              | 1.463.135,72 | 1.098.571,79 | 1.753.964,12 | 2.370.299,11 | 2.568.861,88 | 3.665.233,76 | 3.343.184,89 | 4.960.168,42 | 3.343.184,89 | 4.960.168,42 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                              |              | 79.685,23    |              | 603.736,53   |              | 1.450.514,39 |              | 2.568.518,77 |              | 2.568.518,77 |

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

[illegible]

